

COMUNE DI PINASCA

REGOLAMENTO

Per la disciplina delle vendite straordinarie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

L'amministrazione Comunale di Pinasca, in attuazione del Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999 (disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 114) e del D.P.R. 06/04/2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31/03/1998, n. 114), con il presente regolamento definisce le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite straordinarie che si svolgono nel Comune di Pinasca.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per vendite straordinarie, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti;
- b) Per vendite di liquidazione, le vendite effettuate in qualunque momento dell'anno dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:
 - Cessazione dell'attività commerciale;
 - Cessione dell'azienda;
 - Trasferimento dell'azienda in altro locale;
 - Trasformazione o rinnovo dei locali
- c) Per vendite di fine stagione, le vendite che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo e si configurano come occasioni di acquisto legate alla fine della stagionalità;
- d) Per vendite promozionali, le vendite effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato;
- e) Per vendite sottocosto, le vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connesso alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconto o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

CAPO II

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Art. 3 – Comunicazioni

La vendita di liquidazione deve essere preceduta da una comunicazione al Sindaco contenente le seguenti indicazioni, come da modulistica di cui all'allegato A):

- a) L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) Le date di inizio e di cessazione della vendita;
- c) Le motivazioni della liquidazione e gli estremi di presupposto;
- d) Le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- e) I testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

Per le vendite di liquidazione vige l'obbligo di comunicazione preventiva al Sindaco da inviare con lettera raccomandata o da presentare direttamente all'ufficio commercio del Comune di Pinasca (in duplice copia) almeno 30 giorni prima della data di inizio delle attività.

Art. 4 – Presupposti della vendita

Gli estremi di presupposto di cui al punto c) dell'art. 3, che vanno riportati nella comunicazione, sono individuati come segue:

- a) In caso di cessazione dell'attività per chiusura definitiva o per cessione d'azienda, in caso di trasferimento ed in caso di variazione della superficie: estremi della comunicazione o della domanda di autorizzazione presentati al Comune.
- b) In caso di trasformazione o rinnovo locali: estremi delle concessioni o autorizzazioni edilizie o denunce di inizio attività.

Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano di regolari preventivi di spesa predisposti da aziende specializzate.

Art. 5 – Durata

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3 e per un periodo non superiore a tre mesi, salvo quanto disposto al comma successivo.

Le operazioni di rinnovo non supportate da atti amministrativi di presupposto, possono essere effettuate decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3 e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita.

Art. 6 – Divieti

A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente capo è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

È vietata l'effettuazione della vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Art. 7 – Verifiche

Al termine del periodo previsto per la vendita di liquidazione l'ufficio commercio, attraverso il comando dei vigili urbani, verificherà l'avvenuta realizzazione della circostanza indicata quale presupposto.

L'avverarsi delle operazioni di rinnovo non supportate da atti amministrativi di presupposto, dovrà essere provato mediante presentazione di regolare fattura.

Qualora nel termine di cui sopra non si sia verificata la circostanza di presupposto, l'esercente deve sospendere l'attività di vendita fino all'avverarsi dell'evento. In caso contrario la vendita straordinaria si intende effettuata senza motivazione e verrà sanzionata ai sensi della normativa vigente.

Capo III

Vendite di fine stagione

Art. 8 – Comunicazioni

La vendita di fine stagione deve essere preceduta da una comunicazione al Sindaco come da modulistica, di cui all'allegato B), contenente:

- a) L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) Le date di inizio e di cessazione della vendita
- c) Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- d) I testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

La suddetta comunicazione deve essere presentata preventivamente, all'ufficio commercio del comune in duplice copia o in alternativa spedita con lettera raccomandata.

Art. 9 – Periodi e durata

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per un periodo massimo di quattro settimane, anche non continuative, soltanto in due periodi all'anno precisamente dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 10 luglio al 30 settembre.

Le vendite di fine stagione vengono fissate annualmente con apposito atto del responsabile del servizio tenuto conto delle operazioni di raccordo definite tra amministrazioni comunali confinanti.

Capo IV

Vendite promozionali

Art. 10 – Svolgimento

Le vendite promozionali possono essere effettuate durante tutto l'anno, senza alcuna comunicazione e per periodi di tempo limitato.

Capo V

Disposizioni comuni

Art. 11 – Prezzi

Nelle vendite straordinarie lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo nominale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.

Art. 12 – Pubblicità

Nell'esercizio commerciale deve essere chiaramente indicato il tipo di vendita straordinaria in atto, nonché il periodo prescelto.

Nella pubblicità relativa alle vendite straordinarie, in qualunque modo sia effettuata, è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone.

Capo VI

Vendite sottocosto

Art. 13 – Disciplina

E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

Per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

La vendita sottocosto deve essere preceduta da comunicazione al Sindaco almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Fatta salva l'applicazione del D.Lg.vo 25/01/1992, n. 74 (Attuazione della direttiva CEE n. 450/84, in materia di pubblicità ingannevole), indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal decreto sopracitato.

Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

Art. 14 - Presupposti della vendita

E' consentito effettuare la vendita sottocosto:

- a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27/01/1992, n. 109 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari);
- c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

E' altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa. Detta vendita non è soggetta alla comunicazione di cui art. 13 comma 3.

Art. 13. - Obblighi di informazione al consumatore

Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'art. 14, comma 1, lettere d) ed e);
- b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

Sono considerate ingannevoli, ai sensi del D.Lgs. 74/1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

Art. 13 – Controllo

L'ufficio commercio verifica la regolarità delle comunicazioni di cui agli artt. 3, 8 e 13 del presente regolamento e ne trasmette copia al comando di Polizia Municipale.

Il corpo di Polizia Municipale è incaricato del controllo sul regolare svolgimento delle vendite straordinarie.

Art. 14 – Sanzioni

- a) Vendita di liquidazione e di fine stagione:
 - Le violazioni alle disposizioni in materia sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/98.
- b) Vendita sottocosto:
 - Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 le violazioni di cui all'art. 1, commi 2,4,5 e 6 e art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs.218/200, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00
 - Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2 commi 1 e 2, del D.Lgs. 218/2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998, in caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 15 – Disposizioni transitorie

Le vendite straordinarie in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo la disciplina vigente al momento dell'inizio della vendita.

ALLEGATO A)

Al signor Sindaco
Del Comune di PINASCA

Oggetto: Comunicazione vendite di liquidazione

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente
in _____ Via _____ in qualità
di:

titolare dell'omonima impresa individuale

legale rappresentante della società _____

in applicazione del D.L.vo 31/03/1998, n. 114 e in relazione al disposto degli artt. 12, 13, 15 della legge regionale n. 28 del 12/11/1999

comunica

a) Che effettuerà nell'esercizio commerciale, sito in Pinasca – Via _____ una vendita di liquidazione per la seguente

motivazione:

cessazione dell'attività commerciale

cessione dell'azienda

trasferimento dell'azienda in altri locali

trasformazione/rinnovo dei locali

come da (1) _____ in data _____ nel
periodo dal _____ al _____

b) Che la vendita è relativa alle merci di cui al prospetto allegato (2)

c) Che i testi delle asserzioni pubblicitarie saranno i seguenti: _____

Pinasca, _____

Firma: _____

Note:

(1) indicare gli estremi di presupposto individuati come segue:

a) In caso di cessazione dell'attività per chiusura definitiva o per cessione d'azienda, in caso di trasferimento ed in caso di variazione della superficie – estremi della comunicazione o della domanda di autorizzazione presentati al Comune;

b) In caso di trasformazione o rinnovo locali – estremi delle concessioni o autorizzazioni edilizie o denunce di inizio attività

Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano di regolari preventivi di spesa predisposti da aziende specializzate.

(2) elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa.

ALLEGATO B)

Al signor Sindaco
del Comune di PINASCA

Oggetto: Comunicazione vendite di fine stagione

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ Via _____

in qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale

legale rappresentante della società _____

in applicazione del D.L.vo 31/03/1998, n. 114 e in relazione al disposto degli artt. 12, 13, 15 della legge regionale n. 28 del 12/11/1999

comunica

- ▶ Che effettuerà i saldi di fine stagione nell'esercizio commerciale, sito in Pinasca – Via _____;
- ▶ Nel periodo dal _____ al _____
- ▶ Con la seguente percentuale di sconto _____
- ▶ Che i testi delle asserzioni pubblicitarie saranno i seguenti:

Pinasca, _____

Firma: _____

N.B.: la presente comunicazione deve essere presentata in duplice copia all'ufficio commercio del comune di Pinasca (una copia viene restituita al richiedente con il visto di arrivo) oppure in alternativa deve essere spedita con Raccomandata A.R.; in quest'ultimo caso il richiedente terrà un copia della comunicazione con la ricevuta di spedizione della raccomandata.